

DARIO DELLACROCE & ASSOCIATI
DOTTORI COMMERCIALISTI

Dario Dellacroce
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Alberto Miglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

Monica Quaglia
dottore commercialista
revisore contabile
consulente del giudice

via San Dalmazzo n. 24
10122 TORINO

Telefono 011-50.91.524
Telefax 011-50.91.535
E-mail: info@ddea.it

Ai Signori Clienti
LORO SEDI

Circolare n. 10 del 5 ottobre 2022

INDICE DEGLI ARGOMENTI TRATTATI

1. ADEMPIMENTI FISCALI	2
1.1. NUOVE SCADENZE PER IL MODELLO INTRASTAT	2
1.2. IL BOLLO ADDEBITATO DAL FORFETTARIO È RICAPO O COMPENSO	3
2. ADEMPIMENTI CONTABILI.....	4
2.1. LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA	4
2.2. IL TRATTAMENTO DELL'IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI.....	9
3. NOVITA' AGGIORNAMENTI.....	13
3.1. FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE	13
3.2. LA BOLLETTA DOGANALE ASSUME SEMBIANZE ELETTRONICHE.....	15
3.3. BONUS CARBURANTE.....	16
3.4. PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO.....	18
3.5. FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI.....	19
3.6. POSSIBILE CHIEDERE AL PROPRIO FORNITORE IL CALCOLO NECESSARIO PER ACCEDERE AI BONUS PER ENERGIA E GAS NATURALE	21
3.7. INDICE ISTAT AGOSTO 2022	22

Restiamo a Vostra completa disposizione per ogni ulteriore chiarimento in merito a quanto sopra indicato.

Cordiali saluti.

Dario Dellacroce & Associati

1. ADEMPIMENTI FISCALI

1.1. NUOVE SCADENZE PER IL MODELLO INTRASTAT

L'articolo 3, comma 2 del "*Decreto Semplificazioni*" (D.L. 73/2022) modificando l'articolo 50, comma 6-*bis* del D.L. 331/1993, ha stabilito che l'invio degli elenchi riepilogativi degli scambi intracomunitari di beni e servizi deve essere effettuato entro la fine del mese successivo al periodo di riferimento.

Per effetto di tale modifica normativa, gli elenchi del mese di maggio sono stati inviati entro lo scorso 30 giugno.

Per effetto della proroga agostana gli elenchi del mese di giugno e del II trimestre 2022 sono stati presentati entro lo scorso 22 agosto.

Lo scorso 19 agosto è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 193 la L. 122 del 4 agosto 2022 di conversione, con modificazioni, del Decreto Semplificazioni in seguito alla quale a partire dagli elenchi del mese di luglio 2022 e del terzo trimestre dell'anno in corso, il termine di presentazione risulta, nuovamente modificato e "*riportato*" alla scadenza ante entrata in vigore del "*Decreto Semplificazioni*".

La scadenza dell'invio degli elenchi è quindi di nuovo fissata al giorno 25 del mese successivo al mese o trimestre di riferimento.

Quindi, gli elenchi del mese di luglio 2022 andavano trasmessi entro il 25 agosto, mentre gli elenchi del terzo trimestre dell'anno andranno inviati entro il 25 ottobre.

Nuovo calendario

Elenchi del mese di	Scadenza invio
maggio	30 giugno
giugno	22 agosto
secondo trimestre	22 agosto
luglio	25 agosto
terzo trimestre	25 ottobre

Al fine di determinare la periodicità di presentazione degli elenchi riepilogativi occorre fare riferimento all'articolo 2, comma 1 del D.M. 22 febbraio 2010 secondo il quale l'adempimento sarà:

- trimestrale, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale non superiore a 50.000 euro;
- mensile, per i soggetti che hanno realizzato, nei quattro trimestri precedenti e per ciascuna categoria di operazioni, un ammontare totale trimestrale inferiore a 50.000 euro;

Si ricorda inoltre che gli elenchi riepilogativi degli acquisti intracomunitari di beni e servizi con cadenza trimestrale è stata abolita, mentre la periodicità mensile resta valida rispettivamente solo nel caso di:

- acquisti intracomunitari di beni per un ammontare pari o superiore a 350.000 euro;
- acquisti intracomunitari di servizi per un ammontare pari o superiore a 100.000 euro.

Per effetto delle modifiche di cui sopra il calendario Intrastat 2022 sarà il seguente:

Elenchi del mese di	Scadenza invio
agosto	25 settembre
settembre	25 ottobre
ottobre	25 novembre
novembre	25 dicembre
dicembre	25 gennaio
quarto trimestre	25 gennaio

o o o

1.2. IL BOLLO ADDEBITATO DAL FORFETTARIO È RICAVO O COMPENSO

Con la risposta a interpello n. 428 del 12 agosto 2022 l'Agenzia delle Entrate ha chiarito che il bollo addebitato dal contribuente che applica il regime forfettario deve considerarsi ricavo/compenso, quindi imponibile (nel limite della percentuale di forfettizzazione prevista per l'attività esercitata).

L'applicazione dell'imposta di bollo

Il regime forfettario previsto dall'articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 prevede che le fatture emesse dai contribuenti che abbiano esercitato la relativa opzione siano fuori dal campo di applicazione dell'Iva, quindi non recano l'addebito della relativa imposta.

Conseguentemente, tali fatture sono assoggettate all'imposta di bollo nella misura di 2 euro, quando la somma indicata in tali documenti è superiore a 77,47 euro.

Capita frequentemente che il contribuente in regime forfettario addebiti al proprio cliente, in aggiunta al corrispettivo pattuito per la cessione/prestazione, anche l'importo del bollo apposto sulla fattura.

In merito al trattamento fiscale di tale addebito l'Agenzia delle Entrate, nella richiamata risposta a interpello n. 428/E/2022, ha precisato che - anche se vi è solidarietà tra prestatore e committente per l'assolvimento dell'imposta di bollo - **l'obbligo di apporre il contrassegno sulle fatture o sulle ricevute è a carico del soggetto che consegna o spedisce il documento**, in quanto per tali tipi di atti l'imposta di bollo è dovuta fin dall'origine, ossia dal momento della formazione.

Pertanto, afferma l'Agenzia delle Entrate, il riaddebito al cliente dell'imposta di bollo fa parte integrante del suo compenso, con la conseguenza che risulta assimilato ai ricavi/compensi che concorrono alla determinazione forfettaria del reddito.

Oltre alla determinazione del reddito imponibile, occorre concludere che tali riaddebiti devono essere considerati anche per la verifica della soglia di 65.000 euro di ricavi/compensi incassati, superata la quale il contribuente è tenuto a fuoriuscire (dal successivo periodo d'imposta) dal regime forfettario.

o o o

2. ADEMPIMENTI CONTABILI

2.1. LA DEDUZIONE FISCALE DEL COSTO DI COMPETENZA DEI CANONI DI LOCAZIONE FINANZIARIA

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati dal 29 aprile 2012, ai sensi dell'articolo 102, comma 7 del Tuir la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è disallineata rispetto alla durata effettiva del contratto, per cui:

- ❖ se la durata effettiva del contratto è inferiore alla durata minima fiscale, l'utilizzatore deve ripartire l'importo complessivo dei canoni di locazione finanziaria lungo tale durata minima fiscale, riprendendo a tassazione l'eccedenza in tutti i periodi d'imposta di durata del contratto;
- ❖ se la durata effettiva è almeno pari a quella minima fiscale, l'utilizzatore può dedurre quanto imputato a Conto economico.

All'atto di stipula di un contratto di locazione finanziaria le imprese devono, pertanto, sapere valutare correttamente l'impatto fiscale conseguente alla durata del contratto.

La contabilizzazione del contratto di locazione finanziaria

Il contratto di locazione finanziaria (*leasing*) è un'operazione intercorrente tra una società di *leasing* (locatore o concedente) e un altro soggetto (locatario) con la quale il locatore si impegna a concedere in uso contro pagamento di un canone, al locatario un bene mobile o immobile, acquisito o costruito, con la facoltà del locatario di acquistarne la proprietà al termine del contratto.

Le operazioni di *leasing* possono essere contabilizzate con 2 metodi differenti:

- ❖ metodo patrimoniale;
- ❖ metodo finanziario.

Per le imprese che adottano i principi contabili nazionali la contabilizzazione dei contratti di locazione finanziaria deve essere effettuata con il **metodo patrimoniale**. Al contrario, secondo i Principi contabili internazionali il *leasing* deve essere contabilizzato con il metodo finanziario.

Questo metodo evidenzia maggiormente l'aspetto sostanziale dell'operazione di *leasing* che quello formale. Per comprendere il funzionamento del metodo patrimoniale occorre tenere conto che il canone corrisposto periodicamente al locatore può essere scisso in 2 parti:

- ❖ la prima rappresenta la quota capitale;
- ❖ la seconda è la quota interessi.

Vediamo, quindi, in sintesi, le caratteristiche salienti di entrambi i metodi (sia per la società di *leasing* che per l'utilizzatore), per poi proseguire con l'analisi considerando la posizione del solo utilizzatore del bene nella modalità di contabilizzazione del contratto di *leasing* secondo il metodo patrimoniale.

Metodo patrimoniale

Società di leasing

La società di *leasing* è, a tutti gli effetti, proprietaria del bene dato in *leasing*: esso, dunque, è rilevato tra le immobilizzazioni. Le norme del codice civile prevedono che la società di *leasing* indichi in bilancio i beni dati in *leasing* in modo distinto rispetto alle restanti immobilizzazioni. La stessa società calcola le quote di ammortamento su tali beni, quote che confluiscono nel Conto economico.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva nel Conto economico i costi sostenuti per canoni di locazione finanziaria di competenza del periodo.

Metodo finanziario

Società di leasing

La società di *leasing* non iscrive il cespite oggetto di locazione finanziaria tra le immobilizzazioni. Essa rileva, invece, nello Stato patrimoniale, un credito per la quota capitale dei canoni ancora da percepire. Mano a mano che l'impresa incassa i canoni riduce l'importo del credito per la quota capitale. La quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio viene portata tra i componenti positivi di reddito.

Impresa utilizzatrice

L'impresa utilizzatrice rileva il bene ricevuto in *leasing* tra le immobilizzazioni e calcola su tale bene le relative quote di ammortamento. Contestualmente, rileva un debito per la quota capitale dei canoni da pagare: tale debito viene ridotto ogni qual volta si procede al pagamento dei canoni periodici per la quota capitale pagata. Nel Conto economico, tra i componenti negativi di reddito, viene rilevata la quota interessi dei canoni di competenza dell'esercizio.

Il metodo patrimoniale per l'utilizzatore del bene

I canoni di *leasing* oggetto delle fatture di acquisto ricevute (conseguenti alla stipula del contratto di locazione finanziaria) vanno imputati tra i costi per godimento beni di terzi nella voce B.8) di Conto economico. Alla fine di ogni esercizio occorre calcolare il risconto o rateo per adeguare l'importo del costo rilevato durante l'anno al costo di competenza calcolato, come detto, quale quota parte del totale dei costi (maxicanone + canoni) imputabile all'esercizio in relazione alla durata del contratto medesimo. In particolare, se i canoni contabilizzati sono superiori a quelli di competenza si rileverà un risconto attivo, se i canoni contabilizzati sono inferiori a quelli di competenza si rileverà un rateo passivo. Terminato il *leasing*, nel caso avvenga il riscatto, il bene sarà iscritto tra le immobilizzazioni al prezzo di riscatto e inizierà il relativo ammortamento.

Prima di procedere con la rilevazione delle scritture contabili va sottolineato che in origine era previsto l'obbligo di iscrizione degli impegni legati al contratto di *leasing* tra i conti d'ordine, ma la successiva previsione di tale informazione in nota integrativa ha fatto venir meno l'obbligo di indicazione tra i conti d'ordine.

Dal punto di vista pratico, le scritture contabili dei canoni di *leasing* riguardano il momento del pagamento del maxi-canone, della rilevazione dei canoni periodici di *leasing* e del risconto attivo al termine di ogni esercizio e l'eventuale iscrizione del bene tra le immobilizzazioni alla fine del contratto all'atto di esercizio dell'opzione per il riscatto.

Esempio

Ricevuta la fattura per il maxi canone alla sottoscrizione del contratto:

30/04/2022

Canoni di <i>leasing</i> macchinari (Ce)	a	Debito verso fornitore società di <i>leasing</i> (Sp)	40.000	48.800
Iva a credito (Sp)			8.800	

Ricevuta la fattura per la rata mensile del canone di *leasing*:

31/05/2022

Canoni di <i>leasing</i> macchinari a (Ce)	Debito verso fornitore società di <i>leasing</i> (Sp)	950	1.159
Iva a credito (Sp)		209	

Rilevato il risconto attivo per la quota del maxi-canone di competenza degli esercizi successivi:

31/12/2022

Risconti attivi per canoni a di <i>leasing</i> (Sp)	Canoni di <i>leasing</i> macchinari (Ce)	33.333,33	33.333,33
--	---	-----------	-----------

Al termine della durata quadriennale del contratto, viene riscattato il macchinario:

30/04/2026

Macchinari (Sp)	a Debito verso fornitore	5.000	6.100
Iva a credito (Sp)	società di <i>leasing</i> (Sp)	1.100	

La deduzione fiscale per l'impresa utilizzatrice del costo del contratto di *leasing*

I canoni di locazione finanziaria rappresentano per l'utilizzatore, in via generale, un costo deducibile a condizione che il bene oggetto del contratto sia strumentale all'attività svolta.

Per i contratti di locazione finanziaria stipulati fino al 28 aprile 2012, la deduzione dei canoni era vincolata a stipula di contratti con durate degli stessi fissate dalla legge (la scelta dell'impresa di stipulare contratti con durata diversa da quella prevista normativamente causava la indeducibilità integrale dei canoni pagati).

A decorrere dai contratti stipulati dal 29 aprile 2012 è stato introdotto un "*doppio binario*" tra la durata del contratto di *leasing*, che è libera scelta della contrattazione tra l'impresa e la società di *leasing*, e il vincolo temporale per la deduzione fiscale dei canoni. Con una successiva modifica intervenuta per i contratti stipulati dal 1° gennaio 2014 vengono apportate ulteriori modifiche alla durata minima fiscale dei beni ammortizzabili, con esclusione degli autoveicoli che mantengono l'originaria disciplina (rimane in ogni caso ferma la libera scelta tra impresa e società di *leasing* della durata contrattuale).

Vediamo in sintesi di riepilogare le modifiche intervenute a decorrere dal 29 aprile 2012, previste dall'articolo 102, comma 7 del DPR 917/1986, tutt'oggi in vigore:

	Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 29 aprile 2012 al 31 dicembre 2013	Contratti di <i>leasing</i> stipulati dal 1° gennaio 2014 tutt'oggi in vigore
Beni immobili	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento* se la durata del contratto è compresa tra 11 e 18 anni	durata fiscale pari a un periodo non inferiore a 12 anni
Beni strumentali mobili (diversi dagli autoveicoli)	durata fiscale pari a un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento*	durata fiscale pari a un periodo non inferiore alla metà del periodo di ammortamento*
Autoveicoli a deducibilità limitata	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*	durata fiscale pari a un periodo non inferiore al periodo di ammortamento*
* Per periodo di ammortamento va inteso quello risultante dall'applicazione dei coefficienti ministeriali di cui al D.M. 31 dicembre 1988		



Vale la pena evidenziare che se la durata del contratto di *leasing* è pari o superiore alla durata minima fissata per la deducibilità fiscale dei canoni, questi potranno essere dedotti nella stessa misura in cui sono imputati a Conto economico.

Se, invece, la durata del contratto è inferiore alla durata minima fissata, le imprese dovranno determinare un doppio binario:

- ❖ contabile, che segue la durata del contratto;
- ❖ fiscale, che segue il periodo di deduzione fiscale dei canoni previsto dalla normativa.

I canoni ripresi a tassazione nel corso della durata effettiva del contratto (mediante variazioni in aumento) troveranno riconoscimento fiscale in corrispondenti variazioni in diminuzione fino al riassorbimento dei valori fiscali sospesi, dalla scadenza del contratto in poi.

Esempio

Una società di capitali ha stipulato un contratto di *leasing* per un macchinario in data 2 gennaio 2022, che presenta le seguenti condizioni:

- ❖ durata contrattuale 1.095 giorni;
- ❖ coefficiente di ammortamento 10% → durata minima fiscale anni 5;
- ❖ costo del concedente 111.000 euro;
- ❖ interessi da corrispondere nell'arco della durata contrattuale 18.000 euro;
- ❖ prezzo di riscatto 10.000 euro.

In data 15 gennaio 2025 viene esercitata l'opzione (riscatto) per l'acquisto del macchinario. Esemplichiamo nella tabella il disallineamento civilistico/fiscale nell'ipotesi che la quota interessi sia la stessa in ciascuno dei 3 periodi di imposta (2022/2023/2024):

Anni	Imputazione dei canoni a Conto economico	Deducibilità fiscale dei canoni	Variazione fiscale
2022	43.000	25.800	+ 17.200
2023	43.000	25.800	+ 17.200
2024	43.000	25.800	+ 17.200
2025		25.800	- 25.800
2026		25.800	- 25.800

Pertanto, per quanto riguarda la quota di competenza dei canoni di locazione finanziaria:

- ❖ nei periodi di imposta che vanno dal 2022 al 2024 andranno effettuate delle variazioni in aumento in sede di dichiarazione dei redditi per 17.200 euro annui;
- ❖ nei periodi di imposta 2025 e 2026 andranno effettuate variazioni in diminuzione dell'importo complessivo di 25.800 euro annui.

La quota interessi implicita compresa nei canoni di locazione finanziaria è, invece, deducibile nel rispetto dei limiti di cui all'articolo 96 del Tuir, facendo riferimento alla durata fiscale del contratto, nel caso esemplificato ai 5 anni.

Dal 15 gennaio 2025 saranno deducibili le quote di ammortamento (da stanziare sulla base della vita utile residua dalla data del riscatto) derivanti dall'iscrizione del macchinario nelle immobilizzazioni materiali per 10.000 euro.

o o o

2.2. IL TRATTAMENTO DELL'IMMOBILE DEL PROFESSIONISTA AI FINI REDDITUALI

La carenza di specifiche disposizioni che regolano taluni aspetti della determinazione del reddito di lavoro autonomo determina l'insorgere di molti problemi che non trovano una immediata soluzione.

Tra questi, certamente, si può annoverare l'intricata gestione dei costi relativi agli immobili dei professionisti, sia per la deduzione del costo di acquisto che per la deduzione delle spese di manutenzione e riparazione.

La nozione di immobile strumentale

Diversamente dalle imprese, la norma non fornisce una definizione di immobile strumentale per il lavoratore autonomo; tuttavia, comprendere il concetto può risultare importante, non solo per la deduzione del costo, ma anche per la gestione fiscale di un'eventuale plusvalenza derivante dalla cessione dell'immobile medesimo.

Dove non arriva la norma di legge arriva la prassi ufficiale dell'Agenzia delle Entrate, in particolare con la **risoluzione n. 13/E/2010**.

Sulla base di tale documento è possibile affermare che, ai fini della determinazione del reddito di lavoro autonomo, un immobile si considera strumentale solo quando è utilizzato direttamente per l'esercizio esclusivo dell'attività artistica e/o professionale. Non rileva, invece, il fatto che nel rogito il soggetto abbia indicato di intervenire come titolare di partita Iva, ovvero con il solo codice fiscale.

Pertanto, un fabbricato acquistato prima dell'apertura della partita Iva che fosse utilizzato in modo diretto ed esclusivo per lo svolgimento dell'attività, dovrà essere considerato come strumentale.

Diversamente, si considererà come bene appartenente alla sfera privata il fabbricato, acquistato anche in costanza di esercizio dell'attività, utilizzato anche per finalità differenti da quello dello svolgimento dell'attività (e ciò, come noto, potrebbe determinare problemi di "autoconsumo" ai fini Iva e ai fini delle imposte dirette).

La deduzione del costo di acquisto

Nel reddito professionale, le regole di deduzione degli ammortamenti o dei canoni di *leasing* di un fabbricato sono diversamente regolate in relazione al momento di acquisto (o di sottoscrizione del contratto di locazione finanziaria) del bene stesso, con una situazione che risulta sempre difficoltosa da ricordare.

Per facilitare la comprensione, si può ricorrere alle tabelle che seguono, distinguendo il caso di utilizzo esclusivo per lo svolgimento dell'attività, da quello dell'utilizzo promiscuo (ossia l'immobile adibito tanto ad abitazione quanto all'attività professionale).

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione degli ammortamenti	
Acquistati sino al 14 giugno 1990	Deducibili gli ammortamenti dal 1985
Acquistati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006	Non deducibili ammortamenti Deducibile importo pari alla rendita catastale solo fino al 31 dicembre 1992
Acquistati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	Deducibili gli ammortamenti, ma la quota ridotta ad 1/3 del limite tabellare nel triennio 2007-2009
Acquistati dal 1° gennaio 2010	Non deducibili ammortamenti

Nota bene: in caso di utilizzo promiscuo del fabbricato, si deduce il 50% della rendita catastale del fabbricato, a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale

Immobili esclusivamente strumentali: deduzione dei canoni <i>leasing</i>	
Contratti stipulati fino al 1° marzo 1989	Canoni deducibili per cassa Nessun vincolo sulla durata minima del contratto
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 2 marzo 1989 al 14 giugno 1990	Canoni deducibili per competenza Durata minima del contratto: 8 anni
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 15 giugno 1990 al 31 dicembre 2006	Canoni non deducibili Deducibile importo pari alla rendita catastale
	Uso promiscuo: deduzione 50% rendita catastale
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2007 al 31 dicembre 2009	Canoni deducibili per competenza, ridotti a 1/3 nel triennio 2007-2009
	Contratto con durata minima pari alla metà del periodo di ammortamento, con minimo di 8 anni e massimo di 15
	Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno
Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni	
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2010 al 31 dicembre 2013	Canoni non deducibili Non deducibile nemmeno la rendita catastale
	Uso promiscuo: nessuna deduzione
Contratti stipulati dal 1° gennaio 2014	Canoni deducibili per competenza, per un periodo non inferiore a 12 anni, a prescindere dalla durata del contratto.
	Indeducibile quota capitale del canone riferito al terreno
	Uso promiscuo: deduzione 50% canone alle medesime condizioni
Nota bene: le deduzioni dei canoni di competenza per l'immobile ad uso promiscuo spettano a condizione che il contribuente non disponga nel medesimo Comune di altro immobile adibito esclusivamente all'esercizio dell'attività professionale	

Le spese di ammodernamento, ristrutturazione e manutenzione

Oltre alla difficoltà sopra espressa in merito alla deduzione del costo di acquisizione degli immobili, ulteriori problemi insorgono in merito alle spese sostenute per la manutenzione dei medesimi.

Innanzitutto, al fine di chiarire i termini più oltre utilizzati, dobbiamo affermare che:

- ❖ le **spese non incrementative** sono quelle che per loro natura non sarebbero imputabili ad incremento del costo dei beni cui si riferiscono;

- ❖ le **spese incrementative** sono quelle che – incidendo sugli elementi strutturali – determinano un significativo incremento della capacità produttiva o della vita utile del bene.

Anche in tal caso, può essere utile ricorrere a una schematizzazione con l'ausilio di una tabella.

Spese di manutenzione su immobili			
Spese non incrementative	Su immobili propri	<ul style="list-style-type: none"> deducibili nel periodo di sostenimento, nel limite del 5% del valore dei beni materiali ammortizzabili al 1° gennaio 	
	Su immobili di terzi	<ul style="list-style-type: none"> l'eccedenza è deducibile in 5 quote annuali costanti 	
Spese incrementative	Su immobili propri	Acquisto fino al 14 giugno 1990	Si sommano al bene e si deducono come ammortamenti
		Acquisto nel periodo 15 giugno 1990 / 31 dicembre 2006	Si deducono in 5 quote annuali di pari importo
		Acquisto nel periodo 1° gennaio 2007/31 dicembre 2009	Si sommano al bene e si deducono come ammortamenti
		Acquisto dal 1° gennaio 2010	<ul style="list-style-type: none"> nel limite del 5% del valore dei beni al 1° gennaio
	Acquisiti a titolo gratuito		
	Su immobili di terzi	Condotti in comodato	<ul style="list-style-type: none"> eccedenza in 5 quote costanti.
Condotti in locazione			
Nota bene: nel caso di utilizzo promiscuo, la deduzione risulta ridotta al 50%			

La cessione del contratto di *leasing*

Da sempre si è dubitato, in dottrina, in merito alla rilevanza fiscale del provento derivante dalla cessione del contratto di *leasing* nell'ambito del lavoro autonomo.

L'articolo 54, comma 1-*quater* del Tuir, stabilisce che concorrono a formare il reddito di lavoro autonomo i corrispettivi percepiti a seguito di cessione della clientela o di elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale.

Tale disposizione è stata introdotta nel 2006 e la Relazione illustrativa che ha accompagnato il testo di legge precisava che, con tale norma, si prevede la tassazione della fattispecie di cessione della clientela e di altri elementi immateriali riferibili all'attività artistica o professionale (ad esempio, cessione del marchio, assunzione di obbligo di non effettuare attività in concorrenza nella medesima zona, eccetera).

Secondo l'Agenzia delle Entrate (**risposta a interpello n. 209/E/2020**), il Legislatore ha inteso ampliare il novero dei compensi percepiti nell'ambito dell'attività di lavoro autonomo, proponendo una elencazione del tutto esemplificativa e non esaustiva.

L'Agenzia delle Entrate sancisce che, con il richiamo agli "*elementi immateriali comunque riferibili all'attività artistica o professionale*", il Legislatore ha inteso annoverare qualsiasi elemento "intangibile" la cui cessione da parte del professionista determina la percezione di un corrispettivo nell'ambito della normale attività professionale.

Ne consegue che nell'articolo 54, comma 1-*quater* del Tuir, possono essere ricondotti anche i corrispettivi percepiti a seguito della cessione di contratti di *leasing*, aventi ad oggetto beni strumentali, per l'esercizio dell'attività di lavoro autonomo. Infatti, in tal caso, l'importo percepito a fronte del contratto rappresenta il corrispettivo dovuto dal cessionario per subentrare nei diritti e negli obblighi (quali elementi immateriali) derivanti dal contratto esistente.

Per meglio precisare, il corrispettivo derivante dalla cessione di un contratto di *leasing* relativo ad un immobile utilizzato per l'esercizio dell'attività professionale, si configura come cessione di "*elementi immateriali*", attratta a tassazione.

Ove il compenso sia percepito in unica soluzione, lo stesso potrà essere assoggettato a tassazione separata.

Si noti che, diversamente da quanto accade nel reddito di impresa, ciò che viene tassato è il corrispettivo e non la sopravvenienza attiva quantificata secondo le regole dettate dall'articolo 88 del Tuir.

o o o

3. NOVITA' AGGIORNAMENTI

3.1. FINO AL 31 DICEMBRE 2022 DELIBERA DIVIDENDI CON LE VECCHIE REGOLE

Il prossimo 31 dicembre scade la disciplina transitoria riguardante i dividendi delle società di capitali: entro tale data può infatti essere deliberata la distribuzione delle riserve formatesi con utili "*ante 2018*" beneficiando delle vecchie regole, tendenzialmente più convenienti, soprattutto per i soci che presentano redditi limitati.

L'attuale disciplina sui dividendi

La Legge di Bilancio per il 2018 (L. 205/2017) è intervenuta ad uniformare la disciplina dei dividendi, stabilendo un identico trattamento per i dividendi provenienti da partecipazioni qualificate e non, con applicazione di un prelievo fisso al 26% quando il percettore sia persona fisica che non agisce nell'esercizio dell'impresa.

Pertanto, i dividendi (e le remunerazioni derivanti da contratti di associazione in partecipazione con apporto di capitale), sulla base di tale disciplina, risultano assoggettati ad una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta (quindi il prelievo è definitivo ed è operato dalla società che distribuisce i dividendi) pari al 26%, a prescindere dalla qualificazione della partecipazione o dell'apporto all'associazione in partecipazione.

La disciplina transitoria

Al fine di non imporre un trattamento peggiorativo, il ch  accade quando il socio ha redditi limitati, in quanto la tassazione sostitutiva comporta un prelievo pi  significativo rispetto a quello che si avrebbe facendo concorrere (parte) del dividendo al reddito complessivo sulla base delle vecchie regole, la Legge di Bilancio 2018 aveva disposto una disciplina transitoria.

  infatti previsto che, alle distribuzioni di utili derivanti da partecipazioni qualificate in soggetti Ires formatesi con utili prodotti fino all'esercizio in corso al 31 dicembre 2017 e deliberate entro il 2022, rimane applicabile la disciplina previgente.

Tradizionalmente la tassazione dei dividendi erogati da societ  di capitali, quando percepiti da persone fisiche non esercenti attivit  d'impresa, risultava distinta a seconda della caratura della partecipazione:

- ❖ socio titolare di partecipazione qualificata (percentuale di partecipazione al capitale superiore al 25% o percentuale spettante di diritto di voto superiore al 20%). In questo caso la tassazione avveniva con concorrenza di una quota parte del dividendo alla formazione del reddito complessivo del percettore (quindi con inserimento nel quadro RL del modello Redditi), come da tabella che segue;

Utili formati in capo alla societ� sino al 2007	40%
Utili formati in capo alla societ� dal 2008 al 2016	49,72%
Utili formati in capo alla societ� nel 2017	58,14%

- ❖ socio titolare di partecipazione non qualificata (quindi che non raggiunge i *target* del punto precedente). In questo caso la tassazione avviene in modo definitivo mediante trattenuta di una ritenuta a titolo di imposta del 26% (quindi per tali soggetti nulla   variato).

La stratificazione delle riserve pu  essere verificata dal prospetto del capitale e delle riserve presente nel quadro RS del modello Redditi.

Esempio

Si ipotizzi una riserva formata con utili prodotti nel 2015.

Il socio Mario Rossi detiene una partecipazione qualificata pari al 50% e presenta un'aliquota Irpef marginale del 27% (per semplicità si trascurano le addizionali).

A Mario Rossi spetta un dividendo di 100:

- tassazione ordinaria → 26

- tassazione azionando la disciplina transitoria → reddito imponibile 49,72 a cui applicare l'aliquota marginale del 27% → 13,42

Quanto appena affermato non vale per le partecipazioni detenute in regime d'impresa (in quanto non si applica la ritenuta a titolo d'imposta sui dividendi, quindi non opera neppure la disciplina transitoria), così come non vale per gli utili che si sono formati in vigenza del regime di trasparenza fiscale (in quanto il relativo reddito è già stato tassato in capo al socio, quindi il dividendo in ogni caso non sarà tassato in sede di distribuzione).

Si rammenta che la delibera di distribuzione di dividendi deve essere sottoposta a registrazione nel termine di 20 giorni, con corresponsione dell'imposta di registro in misura fissa di 200 euro.

o o o

3.2. LA BOLLETTA DOGANALE ASSUME SEMBIANZE ELETTRONICHE

Recentemente l'Agenzia delle Dogane è intervenuta sul sistema informatico di sdoganamento all'importazione, sopprimendo il noto modello cartaceo della bolletta doganale e sostituendolo con una procedura informatica.

Tale novità, ormai in uso dallo scorso 9 giugno 2022, data di decadenza del formato cartaceo, coincide con l'introduzione del nuovo documento dematerializzato.

Proprio in considerazione di questo ultimo aspetto è previsto che il sistema rilasci una serie di "Prospetti" che rappresentano riepiloghi non ufficiali dei dati trasmessi elettronicamente.

Le novità in vigore dal 9 giugno 2022

- abbandono della bolletta doganale "cartacea";
- introduzione della bolletta doganale "elettronica";
- introduzione del "Prospetto di riepilogo ai fini contabili", al fine di consentire agli operatori di assolvere gli obblighi Iva connessi alla registrazione delle bollette doganali e quindi garantire agli stessi di esercitare il diritto alla detrazione dell'Iva all'importazione;
- introduzione del "Prospetto sintetico della dichiarazione", rilasciato successivamente all'accettazione della dichiarazione doganale in AIDA 2.0 e riassuntivo dei dati salienti della dichiarazione stessa;

- introduzione del “*Prospetto di svincolo*”, fornito dall’Agenzia delle Dogane nell’ambito del processo di uscita delle merci dagli spazi doganali e necessario per consentire le attività controllo della Guardia di Finanza / facilitare l’ottenimento del “*visto uscire*”, c.d. messaggio QA.

Il nuovo sistema di trasmissione prevede l’invio del *file* al sistema dell’Agenzia delle Entrate con apposizione di firma digitale e, solo quando le dichiarazioni risulteranno acquisite, esse assumeranno efficacia.

Le dichiarazioni disponibili sono le seguenti:

H1	Dichiarazione di immissione in libera pratica e uso finale
H2	Dichiarazione di deposito doganale
H3	Dichiarazione di ammissione temporanea
H4	Dichiarazione di perfezionamento attivo
H5	Dichiarazione di introduzione delle merci nel quadro degli scambi con i territori fiscali speciali

Le predette dichiarazioni saranno identificate univocamente da un MRN (*master reference number*) che sostituirà i vecchi estremi di identificazione quali il codice ufficio – registro – numero dichiarazione – CIN – data.

o o o

3.3. BONUS CARBURANTE

Attraverso la circolare n. 27/E del 14 luglio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito i propri chiarimenti relativamente al c.d. “*bonus carburante*”; si tratta di una agevolazione introdotta dall’articolo 2 del D.L. 21/2022 il quale ha previsto, soltanto per il periodo d’imposta 2022, al fine di attenuare l’impatto sui lavoratori dell’incremento del costo dei carburanti, la possibilità per i datori di lavoro privati di erogare ai propri lavoratori dipendenti buoni benzina, o titoli analoghi, esclusi da imposizione fiscale, per un ammontare massimo di 200 euro (per ciascun lavoratore). Questo significa che l’attribuzione di tali buoni non genera tassazione in capo al dipendente che li percepisce.

I chiarimenti

Di seguito si riportano le principali indicazioni di interesse per la clientela.

Datore di lavoro	L’agevolazione è applicabile da parte di datori di lavoro che operano del settore privato, quindi, con esclusione delle P.A.; <u>sono ammessi anche i datori di lavoro che non svolgono attività commerciale e i professionisti.</u>
-------------------------	--

	Il costo connesso all'acquisto dei buoni carburante in commento è integralmente deducibile dal reddito d'impresa, sempreché l'erogazione di tali buoni sia riconducibile al rapporto di lavoro e, per tale motivo, il relativo costo possa qualificarsi come inerente.
Lavoratori	<p>In merito alla specifica categoria di lavoratori dipendenti destinatari dei buoni benzina, la disposizione agevolativa in esame non effettua espressamente delle distinzioni e non pone alcun limite reddituale per l'ammissione al beneficio; <u>è necessario che i lavoratori beneficiari dei buoni conseguano reddito di lavoro dipendente.</u></p> <p>I buoni possono essere erogati anche "ad personam" (nel senso che non necessariamente devono essere dati a tutti i dipendenti o categorie di dipendenti) e senza necessità di preventivi accordi contrattuali, sempreché gli stessi non siano erogati in sostituzione dei premi di risultato.</p>
Buoni	Oltre ai buoni finalizzati ai rifornimenti di carburante per l'autotrazione (come benzina, gasolio, GPL e metano), l'agevolazione riguarda anche i buoni per la ricarica di veicoli elettrici.
Franchigia	<p>Il <i>bonus</i> benzina di euro 200 rappresenta un'ulteriore agevolazione rispetto a quella generale già prevista a regime, secondo cui le erogazioni in natura ai dipendenti non sono tassate entro la soglia di 258,23 euro (quindi si tratta di due limiti separati e autonomi).</p> <p>Il superamento delle soglie (da valutare separatamente) comporta l'integrale tassazione delle erogazioni effettuate a favore del dipendente; l'eventuale eccedenza dei buoni benzina rispetto ai 200 euro può essere assorbita dalla franchigia generale sui beni in natura.</p> <p>Esempio: se il valore dei buoni benzina è pari a 250 euro e quello degli altri <i>benefit</i> è pari a 200 euro, l'intera somma di 450 euro non concorre alla formazione del reddito del lavoratore dipendente, poiché l'eccedenza di 50 euro relativa ai buoni benzina confluisce nell'importo ancora capiente del generico <i>benefit</i> sui beni in natura.</p> <p>Questo significa che se il datore di lavoro non eroga altri <i>benefit</i> in natura, vi sarà la possibilità di erogare buoni carburante sino al tetto di 458,23 euro.</p>
Periodo di applicazione	L'agevolazione opera sino al 12 gennaio 2023, in applicazione delle regole generali del lavoro dipendente; a tal fine occorre ricordare che si deve far riferimento al momento di assegnazione del buono al dipendente, non al suo utilizzo.

o o o

3.4. PUBBLICATA LA MODULISTICA PER LE RATEIZZAZIONI SEMPLIFICATE PER DEBITI COMPLESSIVI FINO A 120.000 EURO

L'articolo 15-*bis* del D.L. 50/2022 convertito dalla L. 91/2022 (c.d. "Decreto Aiuti") ha disposto che, a partire dalle domande di dilazione presentate all'Agenzia delle Entrate-Riscossione dal 16 luglio 2022, venga elevata da 60.000 a 120.000 euro la soglia di debito per la quale è possibile ottenere una rateizzazione ordinaria fino a 72 rate (6 anni), senza la necessità di dovere documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà e senza dovere allegare alcuna documentazione.

Al link <https://www.agenziaentrateriscossione.gov.it/cittadini/Rateizzazione/> sono disponibili i modelli per fare richiesta di rateizzazione. In aggiunta alla modalità di presentazione tramite Pec o presso gli sportelli è possibile, fare richiesta di rateizzazione direttamente *online*, accedendo con le credenziali Spid, Cie e Cns al servizio "Rateizza adesso". Il servizio consente di presentare, in completa autonomia, la richiesta di dilazione ricevendo in automatico via *e-mail* un piano di pagamenti fino a 72 rate.

Le novità in vigore dal 16 luglio 2022

Fino allo scorso 15 luglio 2022, nel caso in cui le somme iscritte a ruolo fossero di importo complessivo inferiore a 60.000 euro, era possibile ottenere una rateizzazione degli importi dovuti senza documentare la temporanea situazione di obiettiva difficoltà economica.

Infatti, il modello R1 "Richiesta o proroga di rateizzazione secondo un piano ordinario – Importi fino a 60.000 euro" poteva essere compilato senza allegare alcuna documentazione integrativa.

Dal 16 luglio 2022 è possibile presentare richiesta di rateazione "libera" per importi iscritti a ruolo fino a 120.000 euro.

In particolare, sono disponibili i seguenti nuovi modelli:

- ❖ R1 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi fino a 120.000 euro per tutti i soggetti;
- ❖ R2 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria importi superiori a 120.000 euro per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale;
- ❖ R3 - Richiesta o proroga di rateizzazione ordinaria per importi superiori a 120.000 euro per tutte le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria;
- ❖ R4 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone fisiche e le ditte individuali in regime fiscale semplificato;
- ❖ R5 - Richiesta o proroga di rateizzazione straordinaria (*max* 120 rate) – debiti di qualsiasi importo per le persone giuridiche (società, associazioni, enti) e le ditte individuali in contabilità ordinaria.

La decadenza per inadempienza dei piani a causa del mancato pagamento delle rate

La decadenza per inadempienza dal piano di rateizzazione si concretizza a fronte del mancato pagamento di un diverso numero di rate, anche non consecutive, in ragione della data di presentazione dell'istanza, indipendentemente dalla tipologia dell'istanza stessa (ordinaria o straordinaria). Più precisamente:

- ❖ per le rateizzazioni in essere all'8 marzo 2020 (21 febbraio 2020 nel caso di soggetti residenti nella cosiddetta *ex "zona rossa"*), la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 18 rate anche non consecutive;
- ❖ per le rateizzazioni concesse dopo l'8 marzo 2020 e richieste fino al 31 dicembre 2021, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 10 rate anche non consecutive;
- ❖ per le rateizzazioni presentate e concesse successivamente al 1° gennaio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 5 rate anche non consecutive;
- ❖ per le rateizzazioni presentate dal 16 luglio 2022, la decadenza si concretizza al mancato pagamento di 8 rate anche non consecutive.

In caso di decadenza per inadempienza:

- ❖ per i piani di rateizzazione richiesti prima del 16 luglio 2022 è possibile essere riammessi all'istituto della rateizzazione solo dopo aver regolarizzato l'importo delle rate scadute, calcolate alla data di presentazione della nuova richiesta di rateizzazione;
- ❖ per i piani di rateizzazione richiesti dal 16 luglio 2022 i carichi non potranno essere nuovamente rateizzati.

o o o

3.5. FATTURA ELETTRONICA SOSTITUTIVA DEL CORRISPETTIVO TELEMATICO SOLO CON INDICAZIONE DI TUTTI I DATI OBBLIGATORI

L'Agenzia delle Entrate con la risposta a interpello n. 378 del 14 luglio 2022 ha chiarito che, laddove il cedente di un bene o il prestatore di un servizio riconducibile tra le attività di commercio al minuto o attività assimilate intenda volontariamente emettere fattura elettronica nel caso in cui il committente non faccia esplicita richiesta della fattura, al posto della memorizzazione dell'operazione mediante corrispettivo telematico, è necessario che nel file XML della fattura trasmesso al Sistema di Interscambio sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente.

L'emissione della fattura elettronica per le operazioni per cui trattasi di una facoltà

L'articolo 21, comma 1 del D.P.R. 633/1972 detta il principio secondo cui per ciascuna operazione imponibile il soggetto che effettua la cessione del bene o la prestazione del servizio emette la fattura o assicura che la stessa sia emessa per suo conto dal cessionario o dal committente ovvero da un terzo.

Solo nelle ipotesi tipizzate dall'articolo 22 del D.P.R. 633/1972 è possibile avvalersi di strumenti diversi dalle fatture elettroniche (ricevute, scontrini fiscali o memorizzazione corrispettivi telematici). Nell'ambito di queste casistiche di emissione di strumenti diversi dalla fattura elettronica, però, vi sono delle situazioni laddove l'emissione della fattura costituisce il documento che giustifica l'operazione, nei seguenti casi:

- se il cliente ne richiede l'emissione al cedente/prestatore;
- se il cedente/prestatore evidenzia la sua intenzione di emettere fattura e il cliente non evidenzia una volontà contraria.

L'Agenzia delle Entrate ha chiarito con la risposta a interpello n. 378/E/2022, riprendendo alcuni aspetti già commentati nella risposta a interpello n. 324/E/2020, che l'emissione facoltativa della fattura elettronica necessita che il documento XML rechi tutti gli elementi obbligatoriamente previsti dall'articolo 21, comma 1 del D.P.R. 633/1972, ovvero in ipotesi di fattura semplificata, gli elementi previsti dall'articolo 21-*bis*, comma 1 del D.P.R. 633/1972.

Il principio espresso dall'Agenzia

Non vi è, pertanto, alcuna differenza tra le casistiche obbligatorie di emissione della fattura elettronica e quelle in cui l'emissione della stessa rappresenta una facoltà e non un obbligo.

In particolare, devono essere rispettate le regole tecniche e procedurali stabilite dal provvedimento n. 89757/2018 (e successive modifiche) tra le quali figurano:

- a) la corretta individuazione del committente/cessionario;
- b) l'indicazione del numero di partita Iva o del codice fiscale del committente/cessionario.

Relativamente al quesito formulato oggetto della risposta a interpello n. 378/E/2022, l'Agenzia delle Entrate afferma che è possibile documentare i corrispettivi percepiti mediante l'emissione di una fattura elettronica da inviare al Sistema di Interscambio (sostitutiva della memorizzazione e dell'invio telematico dei corrispettivi). È, però, obbligatorio che nel documento fattura sia indicato il codice fiscale del cessionario/committente consumatore, che deve essere necessariamente acquisito.

L'Agenzia delle Entrate, infine, ricorda una norma di carattere generale: la fatturazione elettronica per il tramite del Sistema di Interscambio non soffre più di deroghe di carattere soggettivo, applicandosi a tutti coloro che svolgono attività di impresa, arti o professioni. Gli unici titolari di partita Iva per i quali è consentita ancora (solo fino al 31 dicembre 2023) l'emissione delle fatture in formato "cartaceo" sono i contribuenti aderenti al regime forfettario di cui all'articolo 1, commi da 54 a 89 della L. 190/2014 che hanno conseguito ricavi o percepito compensi ragguagliati ad anno nel periodo di imposta 2021, **inferiori a 25.000 euro**.

o o o

3.6. POSSIBILE CHIEDERE AL PROPRIO FORNITORE IL CALCOLO NECESSARIO PER ACCEDERE AI BONUS PER ENERGIA E GAS NATURALE

Con delibera n. 373 dello scorso 29 luglio 2022 l'ARERA, Autorità di regolazione per energia reti e ambienti, ha deliberato l'obbligo nei confronti dei fornitori di energia elettrica e gas di disporre per ogni cliente rifornito, sia nel primo trimestre dell'anno 2019 che nei primi due trimestri dell'anno 2022, una comunicazione riportante il calcolo dell'incremento di costo della componente energetica e gas oltre all'ammontare del credito d'imposta spettante per il secondo trimestre dell'anno 2022.

Secondo le indicazioni contenute in delibera i fornitori di energia e gas naturale dovranno inviare tale comunicazione ai propri clienti entro sessanta giorni dalla scadenza del periodo per il quale spetta il credito d'imposta.

Sarà tuttavia obbligo dell'impresa interessata al credito richiedere l'invio della comunicazione di cui in oggetto.

Circa il contenuto della comunicazione esso sarà diverso a seconda che si tratti di fornitura di energia elettrica o gas naturale.

Somministrazione di energia elettrica

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

- a) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2022 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- b) il prezzo medio della componente energetica nel primo trimestre 2019 al netto delle imposte e degli eventuali sussidi;
- c) l'elenco dei punti di prelievo considerati nei conteggi;
- d) il confronto in percentuale fra i valori di cui alle precedenti lettere a) e b).

Se dal confronto di cui alla precedente lettera d) emerga un incremento del costo per kWh:

- superiore al 30%, occorrerà indicare anche il valore del credito di imposta spettante al cliente,
- inferiore al 30%, l'indicazione che la condizione per accedere al credito di imposta di cui al D.L. 21/2022 non è verificata.

Il fornitore di energia elettrica dovrà poi anche riportare l'indicazione che qualora l'impresa abbia nella propria titolarità punti di prelievo di energia elettrica ulteriori da quelli di cui alla lettera c), i conteggi comunicati non sono sufficienti a determinare né la titolarità del credito, né il credito d'imposta, poiché in tali casi le quantificazioni devono essere effettuate sull'insieme di tutti i punti di prelievo nella titolarità dell'impresa, come indicato nella circolare 25/E/2022.

Somministrazione di gas naturale

In tal caso la comunicazione da parte del fornitore dovrà contenere:

- a) l'informazione che l'incremento del prezzo di riferimento del gas naturale relativo al primo trimestre solare dell'anno 2022, rispetto al corrispondente prezzo medio del medesimo trimestre dell'anno 2019, è superiore al 30%;
- b) il valore del credito di imposta spettante al cliente;
- c) l'elenco dei punti di riconsegna del gas naturale considerati nel conteggio di cui alla precedente lettera b);
- d) l'indicazione che i conteggi comunicati riguardano soltanto i punti di riconsegna di cui alla lettera c) e pertanto, qualora l'impresa sia titolare di ulteriori punti di riconsegna può tenere conto anche degli eventuali conteggi relativi agli ulteriori punti di riconsegna per la determinazione del credito di imposta dell'impresa.

Le comunicazioni tra venditori e imprese avvengono per il tramite di posta elettronica certificata, ovvero con un'altra modalità con caratteristica di tracciabilità individuate dal venditore.

o o o

3.7. INDICE ISTAT AGOSTO 2022

L'indice dei prezzi al consumo per le rivalutazioni monetarie del mese di agosto è **113,2**. La variazione sullo stesso mese dell'anno precedente è **+8,1%**.

(Sito web www.istat.it).
